

nei giudizi civili. Io capisco che si possa far pagare la parte civile quando l'azione penale è finita, e il Pubblico Ministero ha accettato la sentenza. In questo caso è la parte civile che continua nel suo esclusivo e privato interesse l'azione davanti alla giurisdizione giudiziaria. Ma quando il Pubblico Ministero non è contento della sentenza, ed ha appellato, ha ricorso, ed è giuoco forza che la parte civile lo siegua, continua ad unire le sue armi a quelle del Pubblico Ministero, io non trovo giustificata una tassa di bollo sopra questi atti, che la parte civile fa nell'interesse di questa specie di confederazione tra l'interesse privato e l'interesse pubblico, per combattere la stessa battaglia, cioè dimostrare la stessa cosa, il reato, sebbene la parte civile ne cavi per conseguenza la domanda di risarcimento di danni, ed il Pubblico Ministero ne cavi per conseguenza l'applicazione della pena.

Io quindi, o signori, non trovo affatto giustificato l'emendamento che si vuole proporre dagli onorevoli Calvi e Palberti. Volete seguire la via del Ministero, che è un Pubblico Ministero in questo momento? Seguitela, ed accettate la sua proposta senza reticenze e senza sotterfugi. Ma, se volete partire da un principio opposto, che è il vero, cioè che la costituzione di parte civile non è che un perfezionamento ed uno svolgimento dell'istituto della querela, in modo che l'una e l'altra servono ai fini d'una maggiore sicurezza della giustizia penale, voi non potete accettare un articolo di legge che viene ad incarnare principî assolutamente contrari a quegli interessi dei cittadini, che si devono associare agli interessi della giustizia. La società ha interesse che il cittadino offeso possa pigliar parte ai giudizi penali. È un desiderio forse di lontana attuazione questo, che l'ufficio di Pubblico Ministero possa essere assunto da ciascun cittadino, come era ai tempi della procedura greca e della procedura romana, (*Oh! oh!*) presso le quali non c'era alcuno accusatore stipendiato dallo Stato; ma è anche un vizio opposto quello di impedire con tasse che il privato cittadino possa entrare nel campo chiuso dei dibattimenti giudiziari a portare l'opera sua in servizio della giustizia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato pel Ministero di grazia e giustizia.

Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Io non tratterò nuovamente

la questione, che può dirsi accademica, dell'importanza dell'istituto della parte civile nel giudizio penale.

Di questa questione fu ragionato con molta dottrina nella discussione generale.

Solamente è mio dovere di ribattere talune osservazioni postume che sono state addotte testè da alcuni oratori, ragionando precisamente dell'istituto della parte civile.

Si è fatto rimprovero al Governo, ed alla Commissione, che abbiano quasi creduto pericoloso l'intervento della parte civile nel giudizio penale. Il Governo veramente non ha espresso mai questo pensiero sul pericolo che potrebbe venire all'amministrazione della giustizia dall'intervento della parte civile.

Bene è vero che taluna volta, qualche parte civile, troppo zelante, ha prodotto il tristissimo effetto di far perseguire qualche innocente, di solleticare e stimolare troppo lo zelo dell'agente del Pubblico Ministero, da tradurre in giudizio colui che non doveva essere tradotto, da far anche condannare colui che avrebbe dovuto essere assolto e che poi è riconosciuto innocente.

È vero tutto ciò, ma io non dico in modo assoluto che la parte civile sia un pericolo nel giudizio penale.

Ma non posso neppure ammettere l'altra tesi, cioè che la parte civile sia una necessità d'ordine pubblico, che sia una necessità assoluta, che sia una compagnia indispensabile del Pubblico Ministero. Nessun uomo competente ha giammai creduto cosa simile.

Il Pubblico Ministero esercita il suo dovere, esercita il suo diritto. La parte civile, ben disse l'onorevole ministro Chimirri, nella discussione generale, è un ausiliario del Pubblico Ministero, segue il Pubblico Ministero, segue l'azione pubblica, ma non è necessario che vi sia intervento formale della parte lesa nell'agone giudiziario, perchè si può anche seguire il Pubblico Ministero; si può anche illuminarlo, coadiuvarlo con notizie, ragguagli ed informazioni, con istanze, con dichiarazioni che si raccolgono nel processo e che certamente non sono mai rifiutate dal Pubblico Ministero stesso, e dal magistrato istruttore senza che vi sia una formale costituzione di parte civile.

Imbriani. Non è un ufficio leale.

Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. È ufficio lealissimo, perchè quando la parte lesa si presenta al magistrato